

Delibera di Giunta Nazionale
n. 10 del 12 marzo 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 11 e 12 marzo 2016 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione al DPR 115/2002 che disciplina il Patrocinio a Spese dello Stato, con particolare riferimento alle procedure alternative alla risoluzione giudiziale delle controversie

Premesso

che l'art. 74 DPR 115/2002 rubricato “Istituzione del Patrocinio” prevede che sia assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

che l'articolo in parola stabilisce altresì che sia assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;

che la copertura della legge non si estende, pertanto, all'attività stragiudiziale;

che, conseguentemente, alla luce della normativa vigente, non sono ricomprese nell'alveo del gratuito patrocinio le attività poste in essere nell'ambito della mediazione in materia civile e commerciale, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e confermata con la L. 98/2013, della negoziazione assistita, prevista dal D.L. 132/14 convertito con mod. L. 162/14 e del procedimento arbitrale, contemplato negli artt. 806 e ss c.p.c. ed in particolare il c.d. arbitrato di prosecuzione, introdotto dal D.L. 132/14, in quanto procedimenti alternativi all'ordinaria risoluzione giudiziale dei conflitti.

Valutato

che a partire dal 2010 il legislatore ha promosso le sopracitate procedure alternative alla risoluzione giudiziale delle controversie (ADR) con la finalità di ridurre il carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari;

che le riforme succedutesi in *subiecta* materia hanno prodotto risultati in termini di riduzione del contenzioso civile nel nostro Paese;

che la diminuzione delle nuove cause permane quale obiettivo essenziale da raggiungere per liberare risorse da dedicare all'azzeramento dell'arretrato dei procedimenti e quindi per ottenere la diminuzione della durata dei processi civili;

che è pertanto interesse sia del legislatore che della giovane avvocatura incentivare ulteriormente il ricorso ai sistemi ADR per raggiungere l'obiettivo sopra individuato, anche alla luce delle nuove occasioni professionali che la crescente e generale diffusione degli ADR comporta;

Considerato

da una parte, che l'introduzione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi in cui il ricorso agli ADR sia volontario consentirebbe un innegabile ampliamento dei casi di adesione a tali procedure, includendo anche i soggetti meno abbienti, che non risulterebbero penalizzati dalle proprie condizioni economiche;

che, d'altra parte, la mancata previsione del gratuito patrocinio nelle ipotesi di obbligatorietà degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie comporta una ingiusta lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito per i soggetti indigenti, i quali si vedono negare di fatto il riconoscimento dei mezzi per agire e difendersi.

che la Giurisprudenza ha ampliato la copertura del patrocinio a spese dello Stato quando l'attività stragiudiziale sia espletata in vista di una successiva azione giudiziaria. Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 24723/2011 e n. 9529/2013 possono infatti essere considerate giudiziali e pertanto ricomprese nell'alveo del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 74 TU Spese di Giustizia quelle attività stragiudiziali che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio, in quanto attività strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali.

che la tutela offerta dalla Suprema Corte può essere valorizzata anche nell'ambito della mediazione e della negoziazione assistita, quando le stesse abbiano esito negativo con conseguente introduzione di giudizio ordinario;

che, tuttavia, la soluzione giurisprudenziale sopra evidenziata non ricomprende le altre ipotesi ed in particolare la conclusione favorevole della mediazione e della negoziazione assistita ed il procedimento arbitrale;

che un tale risultato appare paradossale, venendo meno la liquidazione da parte dello Stato proprio nei casi in cui i sistemi alternativi hanno pienamente raggiunto lo scopo di deflazione del contenzioso, di fatto disincentivando il ricorso agli stessi ADR;

che, peraltro, la normativa attualmente vigente si pone in contrasto con la corrispondente disciplina prevista dal diritto eurounitario in materia di controversie transfrontaliere;

che, invero, l'art. 47 della c.d. Carta di Nizza stabilisce che *“a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”*;

che, alla suddetta norma si affianca la normativa europea sul c.d. *legal aid*, recepita con direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/01/2003, che agli artt. 3 e 10 disciplina l'istituto del gratuito patrocinio estendendolo anche ai procedimenti stragiudiziali;

Ritenuto

che occorra uniformare con un intervento legislativo la disciplina del gratuito patrocinio in materia di ADR al fine di garantire la tutela del diritto di difesa ai soggetti meno abbienti ed incentivare l'utilizzo dei sistemi alternativi alle controversie giudiziali, anche alla luce del favore dimostrato dal legislatore nei confronti delle sopraccitate procedure;

che, a tal fine risulta necessario determinare l'organo competente da una parte circa l'ammissione della domanda di gratuito patrocinio in materia di ADR, dall'altra circa la liquidazione delle relative competenze;

che, trattandosi di materia civile, l'ente preposto all'ammissione può essere agevolmente individuato nel Consiglio dell'Ordine territorialmente competente per la domanda ai sensi dell'art. 124 DPR 115/2002;

che, quanto alla liquidazione, è opportuno operare una distinzione in base al tipo di procedimento ADR e all'esito dello stesso ed in particolare:

- 1) relativamente alla mediazione e negoziazione che non hanno avuto esito favorevole e rispetto alle quali sia stata introdotta la relativa causa di merito, l'organo competente per la liquidazione delle spese potrà essere individuato nel Giudice del procedimento;
- 2) negli altri casi l'organo preposto alla liquidazione potrà essere individuato nel Presidente di Sezione del Tribunale che sarebbe stato competente per il giudizio cui l'istanza di mediazione e di negoziazione era preordinata o per la domanda rispetto alla quale si è scelto di fare ricorso al procedimento arbitrale.

Tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e valutato, la Giunta nazionale dell'A.I.G.A.



Delibera

di sollecitare la modifica degli artt. 74 e 82 DPR 115/2002 in modo da assicurare il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione in materia civile e commerciale, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010, di negoziazione assistita, prevista dal D.L. 132/14 convertito con mod. L. 162/14 e nel procedimento arbitrale

Roma, li 12 marzo 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

A handwritten signature in blue ink, reading "Michele Vaira".